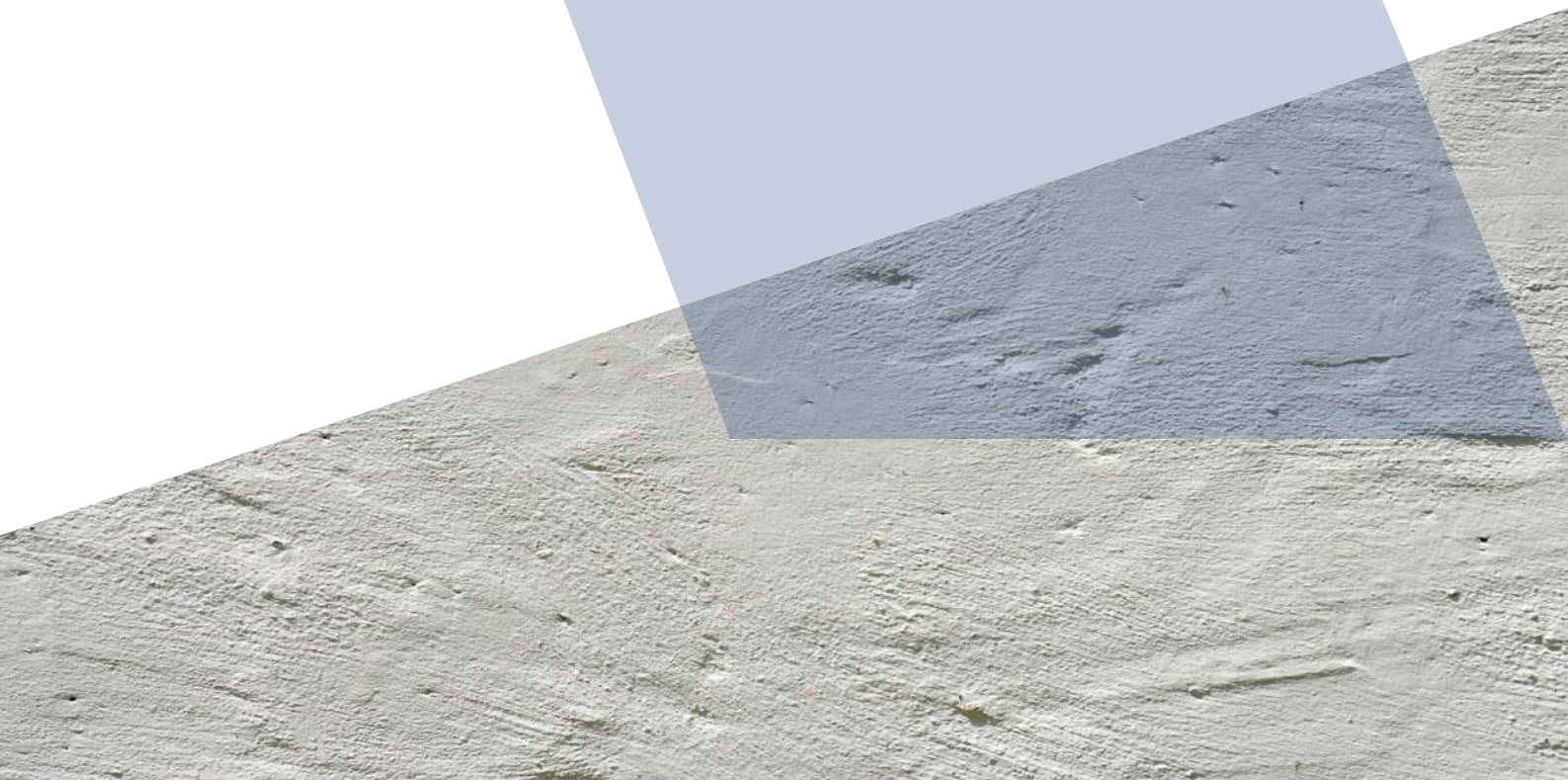
ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

2 novembre 2026 – 6 novembre 2026



PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

**** **** ****

CONTRATTI PUBBLICI: L'ANAC AVVIA LA CONSULTAZIONE SULLE NUOVE REGOLE DI TRASPARENZA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato una **consultazione pubblica online** sullo **schema di nuova delibera relativa alle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici**. Il nuovo provvedimento, una volta approvato definitivamente, sostituirà la precedente delibera n. 264/2023, adottata in attuazione dell'articolo 28, comma 4, del D.lgs. 36/2023.

Il nuovo schema, approvato il 28 ottobre u.s., introduce chiarimenti e aggiornamenti alla luce del Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 209/2024) e dell'esperienza applicativa maturata.

Tra le principali novità figurano:

- **aggiornamento dell'ambito soggettivo** di applicazione degli obblighi di trasparenza;
- **rafforzamento del ruolo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD):** viene valorizzata la possibilità di utilizzare tali piattaforme per rendere accessibili, attraverso appositi collegamenti nella sezione "Amministrazione trasparente", gli atti e i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria che non devono essere trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- **varianti in corso d'opera,** aggiornamento degli obblighi di comunicazione ad ANAC delle modifiche, con particolare riferimento alle modalità di trasmissione della documentazione ai fini della vigilanza dell'Autorità;
- **regimi di responsabilità,** revisione delle conseguenze in caso di mancato o parziale assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- **sottosezione "Bandi di gara e contratti",** aggiornamento dell'elenco degli atti e dei documenti da pubblicare all'interno di "Amministrazione trasparente".

Le osservazioni potranno essere inviate entro il 2 dicembre 2026.

La nuova delibera acquisterà efficacia con la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, data a decorrere dalla quale sostituirà integralmente la delibera n. 264/2023 e successive modifiche.

Per maggiori informazioni e per consultare la documentazione, si rinvia alla pagina dedicata sul portale ANAC. **(clicca qui).**

*** *** ***

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

QUALIFICAZIONE SOA: I CHIARIMENTI DELL'ANAC SUI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Con la delibera n. 409/2026, l'ANAC si è pronunciata sui criteri per la corretta individuazione delle categorie SOA negli appalti di lavori, con particolare riferimento alla distinzione tra OS21 e OS12-B, alla funzione prevalente delle lavorazioni e ai limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche del progettista.

La pronuncia ha riguardato una procedura di gara per lavori di consolidamento di un versante roccioso, nella quale era stata contestata la scelta della stazione appaltante di richiedere la qualificazione SOA OS21 anziché OS12-B. La questione verteva sulla corretta classificazione delle lavorazioni, tenuto conto delle loro caratteristiche tecniche, delle modalità esecutive e della finalità dell'intervento.

Nell'esaminare la questione, l'Autorità ha richiamato il principio, già affermato nel parere di funzione consultiva n. 25/2025 e nella delibera n. 1085/2020, secondo cui l'individuazione delle categorie di lavorazioni e delle relative classifiche spetta al progettista, sulla base delle prescrizioni normative e sotto la propria responsabilità. La stazione appaltante deve riportarle nel bando di gara. L'ANAC ha ricordato che una classificazione arbitraria, illogica o irragionevole può produrre effetti distorsivi della concorrenza e che, in presenza di errori, è opportuno valutare una rettifica del bando in autotutela.

Quanto alla distinzione tra le categorie, l'Autorità ha richiamato le declaratorie contenute nella tabella A dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023. La categoria OS21 comprende, tra l'altro, le opere di consolidamento dei terreni, stabilizzazione dei pendii e prevenzione dei dissesti geologici. La categoria OS12-B riguarda invece la fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione di opere di protezione dalla caduta di massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

L'ANAC ha inoltre richiamato alcuni precedenti che distinguono le lavorazioni in base alla funzione dell'intervento. In particolare, il parere n. 150/2014 ha ricondotto alla categoria OS12-B anche interventi eseguiti direttamente sulle pareti rocciose, quando finalizzati alla protezione dalla caduta di massi. Il parere n. 99/2014 ha invece escluso dalla stessa categoria gli interventi diretti a modificare l'assetto dei luoghi per prevenire nuovi fenomeni franosi. Sono stati richiamati anche la deliberazione n. 83/2005 e i pareri n. 203/2008 e n. 103/2015.

Sotto il profilo della discrezionalità tecnica, l'Autorità ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le valutazioni dell'amministrazione possono essere sindacate soltanto in presenza di palesi illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza che sia possibile sostituirvi una diversa valutazione tecnica (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 5469/2026).

Nel caso esaminato, l'ANAC ha valorizzato le valutazioni del progettista, secondo cui, pur essendo presenti componenti analoghe a quelle della categoria OS12-B, le lavorazioni erano prevalentemente finalizzate al consolidamento strutturale e alla stabilizzazione del versante roccioso. La classificazione adottata si fondava quindi sulla funzione tecnico-economica prevalente dell'intervento.

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

In conclusione, l'ANAC ha ritenuto che non emergesse un'evidente illogicità o incongruenza nell'individuazione della categoria SOA OS21, effettuata sulla base delle indicazioni tecniche del progettista, in considerazione della funzione di consolidamento strutturale e stabilizzazione del versante. L'Autorità ha quindi valorizzato le valutazioni tecniche del progettista, alle quali ha precisato di non potersi sostituire.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della delibera (**clicca qui**)

*** *** ***

Focus Giurisprudenza

*** *** ***

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28/10/2026, N. 7814

Con la sentenza n. 7814/2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sui requisiti di qualificazione delle consorziate designate per l'esecuzione dei lavori, alla luce delle modifiche apportate all'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024), nonché sui limiti del soccorso istruttorio e degli istituti di modifica dei raggruppamenti temporanei.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori pubblici. Il raggruppamento secondo classificato contestava, tra l'altro, il possesso dei requisiti di qualificazione da parte di una consorziata designata per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del raggruppamento aggiudicatario.

In primo grado, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l'ammissione alla gara del raggruppamento aggiudicatario per la mancanza, in capo alla consorziata esecutrice, delle attestazioni SOA nelle categorie e classifiche richieste dal disciplinare. Ha inoltre escluso la possibilità di sanare tale carenza mediante soccorso istruttorio, poiché ciò avrebbe comportato una modifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, chiarendo che, a seguito del decreto correttivo, il meccanismo del c.d *cumulo alla rinfusa* continua a operare in favore del consorzio stabile che partecipa in proprio, ma non consente alla consorziata esecutrice di beneficiare automaticamente dei requisiti del consorzio. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, quest'ultima deve infatti possedere e comprovare i requisiti richiesti in proprio oppure ricorrere all'avvalimento mediante apposito contratto, ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Il Collegio ha inoltre escluso l'applicabilità degli artt. 97 e 68, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023, riferiti a ipotesi di carenza sopravvenuta dei requisiti e non a difetti originari. Ha altresì precisato che il soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 non può essere utilizzato

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

per modificare dichiarazioni univoche già rese in sede di gara. Quanto al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, ha chiarito che la mancanza delle attestazioni SOA richieste ai sensi dell'art. 100 riguarda requisiti speciali di qualificazione, la cui carenza comporta l'esclusione dalla procedura.

Il Consiglio di Stato ha infine ritenuto fondato un motivo del ricorso di primo grado, assorbito dal TAR e riproposto in appello, relativo all'omessa verifica dell'equivalenza delle tutele previste dal contratto collettivo indicato dall'aggiudicatario rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante. Sul punto, ha precisato che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, tale verifica è obbligatoria e deve essere effettuata prima dell'aggiudicazione, indipendentemente dalla verifica di anomalia dell'offerta di cui all'art. 110 del Codice.

Per una lettura integrale della sentenza, **clicca qui**

*** *** ***

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28/10/2026, N. 7823

Con la sentenza n. 7823 del 28 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione V, si è pronunciato sui presupposti per l'irrogazione delle sanzioni ANAC in caso di false dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento di attestazione SOA, con particolare riferimento all'accertamento della colpa grave dell'operatore economico e alla rilevanza della mancata consultazione degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Autorità.

La vicenda trae origine da un procedimento di qualificazione nel quale un'impresa aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva del professionista designato quale direttore tecnico, attestante l'assenza di analoghi incarichi presso altre imprese qualificate. Dalle verifiche effettuate dalla SOA era emerso che il professionista risultava ancora formalmente incaricato presso un'altra impresa, poiché le dimissioni, datate 8 ottobre 2024, erano state trasmesse e ricevute dalla precedente società soltanto il 4 novembre 2024, successivamente alla dichiarazione del 31 ottobre 2024.

A seguito della segnalazione della SOA, l'ANAC aveva avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 100, comma 13, e 222, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, irrogando una sanzione pecuniaria di 800 euro e una sanzione interdittiva di 16 giorni. L'Autorità aveva ritenuto configurabile quantomeno la colpa grave dell'impresa, per aver prodotto la dichiarazione senza verificarne preventivamente la veridicità attraverso la funzionalità di ricerca delle attestazioni disponibile sul portale ANAC.

In primo grado, il TAR Lazio, con sentenza n. 8665 dell'11 maggio 2026, aveva respinto il ricorso dell'impresa, ritenendo legittimo il provvedimento sanzionatorio. Secondo il TAR, la disponibilità di una funzionalità informatica liberamente accessibile, che consente di ricercare le imprese qualificate anche mediante il codice fiscale dei direttori tecnici, rendeva agevole la verifica dell'eventuale presenza di incarichi incompatibili. La mancata effettuazione di tale controllo era stata quindi ritenuta idonea a integrare la colpa grave dell'operatore economico.

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

Il Consiglio di Stato ha accolto le censure dell'appellante, richiamando i principi applicabili ai procedimenti sanzionatori amministrativi. In particolare, sulla base dei precedenti della stessa Sezione n. 8480/2019, n. 491/2022 e n. 2790/2023, ha ribadito che l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC ha natura discrezionale e richiede un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione in termini di dolo o colpa grave, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, da esplicitare nella motivazione del provvedimento.

Il Collegio ha quindi esaminato il comunicato del Presidente ANAC del 5 maggio 2021, relativo alla funzionalità che consente di ricercare le imprese qualificate attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della direzione tecnica. Dal tenore del comunicato emerge che si tratta di uno strumento di supporto e semplificazione per gli operatori del settore, il cui utilizzo è raccomandato, ma non ha carattere obbligatorio o cogente. Il comunicato precisa, inoltre, che gli esiti della consultazione non hanno valore certificativo e prevede che le SOA ricordino alle imprese la necessità di svolgere tali verifiche a propria tutela.

Secondo il Consiglio di Stato, l'ANAC avrebbe pertanto dovuto valutare l'imputabilità della falsa dichiarazione considerando il disallineamento temporale tra la redazione delle dimissioni del direttore tecnico e la loro comunicazione alla precedente società, nonché gli eventuali elementi dai quali desumere una grave negligenza nelle verifiche sulla dichiarazione di unicità dell'incarico.

Il giudizio di colpa grave era stato invece fondato esclusivamente sulla mancata utilizzazione della funzionalità di ricerca, senza tenere conto delle osservazioni dell'impresa sugli adempimenti svolti prima della stipulazione del contratto con il professionista e dell'assenza di sollecitazioni da parte della SOA all'utilizzo dello strumento.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR Lazio, ha annullato il provvedimento sanzionatorio dell'ANAC, disponendo l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Per una lettura integrale della sentenza, **clicca qui**

*** *** ***

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it